



Documento inviato con PEC  
*da citare nella risposta*

Risposta al foglio de

Oggetto: **Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1065/2013: indirizzi operativi**

**Alle Associazioni:**

- Confindustria
- CNA
- Confesercenti
- Confcommercio
- Confartigianato
- CGIL
- CISL
- UIL

**Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione**

**Ai Responsabili delle UU.FF. P.I.S.L.L.**

**Alla SIML**

**All'Associazione Nazionale dei Medici Competenti**

Facendo seguito ad alcuni quesiti che sono pervenuti a questo Settore relativamente alla applicazione della delibera in oggetto si ritiene utile formulare alcune precisazioni:

- La delibera è finalizzata a favorire l'omogenea applicazione sul territorio regionale di una normativa oggi comunque vigente che presenta alcuni punti di controversa interpretazione tanto che il legislatore ha ritenuto opportuno precisare all'art. 41 comma 4bis del D.L.vo 81/2008 la necessità di una revisione della normativa sull'accertamento dell'alcol dipendenza e della tossicodipendenza e che tale tematica è attualmente all'attenzione del comitato ex art. 5 del D.L.vo 81/2008.
- L'obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla valutazione e gestione del rischio legato alla assunzione di alcol può essere soddisfatto attraverso:
  - la identificazione dell'esistenza o meno nella propria impresa di attività lavorative ricomprese tra quelle di cui all'allegato 1 del documento di intesa Conferenza Stato Regioni del 16 Marzo 2006 (Attività lavorative ad alto rischio infortuni)
  - la valutazione ed implementazione delle iniziative messe in atto per rendere operativo il divieto di assunzione di alcolici (procedure, informazione, formazione dei lavoratori) o in via alternativa il rimando a procedure ed iniziative aziendali già codificate su tale argomento
- La valutazione dell'alcolemia tramite etilometro deve essere programmata sulla base dei criteri specificati nel protocollo sanitario e delle esigenze aziendali. Pertanto vi è una elasticità nel definire la percentuale dei lavoratori da sottoporre a controllo e la periodicità

ed i criteri con cui effettuare il test medesimo. Tuttavia le scelte operate in tal senso devono essere adeguatamente motivate.

- **Obbligo di sorveglianza sanitaria:** La delibera 1065/2013 della Regione Toscana ha fornito indicazioni per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 c. 4 specificando che quando sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria per altro fattore di rischio diverso dall'alcol, la sorveglianza stessa deve essere altresì diretta alla verifica dello stato di alcol dipendenza se il lavoratore è addetto ad una delle mansioni di cui all'allegato 1 del documento di intesa Conferenza Stato Regioni del 16 Marzo 2006 (Attività lavorative ad alto rischio infortuni).
- **Protocollo sanitario per effettuare la sorveglianza sanitaria:** La Regione Toscana, con la delibera 1065/2013, ha inteso fornire degli indirizzi (accertamenti sanitari integrativi della visita medica), condivisi da organismi scientifici ed organi di vigilanza, per effettuare la sorveglianza sanitaria. Resta ferma la facoltà da parte del medico competente di seguire un protocollo sanitario diverso purché di pari efficacia ed adeguatamente motivato
- Per quanto attiene l'applicazione della normativa ai soggetti che guidano mezzi si ritiene che la norma debba adottarsi limitatamente a quei lavoratori che, come attività lavorativa, effettuano il trasporto di persone o cose e non si applica pertanto a tutti coloro che utilizzano mezzi di servizio o che si spostano sul territorio insieme ad altri lavoratori per svolgere una diversa mansione (ad esempio idraulici o elettricisti).
- Per quanto attiene l'applicazione della normativa ai lavoratori che svolgono "mansioni sociali e socio sanitarie in strutture pubbliche o private" (punto 5 dell'allegato 1 che individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi) si ritiene che l'applicazione della normativa debba essere circoscritta a quegli operatori che erogano prestazioni di assistenza alla persona.
- Nel caso di non idoneità del lavoratore a svolgere una delle mansioni di cui all'allegato 1 del documento di intesa Conferenza Stato Regioni del 16 Marzo 2006 (Attività lavorative ad alto rischio infortuni) per avvenuta assunzione di alcol, il datore di lavoro dovrà individuare, sulla base della organizzazione e delle esigenze aziendali, altra mansione alla quale destinare il lavoratore. Nel caso in cui non sia possibile individuare una mansione alternativa il lavoratore verrà sospeso fino al ripristino di valori alcolemici normali

Il Responsabile del Settore  
Dr.ssa Emanuela Balocchini